BANCA DI IMOLA S.p.A.

Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi della Circolare Banca d'Italia n° 285 del 17 dicembre 2013,
Parte I, Titolo IV, Capitolo 1 "Governo Societario" e degli articoli 11 e 12 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.
Deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola Spa l'1 marzo 2021

Sommario

1. PREMESSA 1

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO 2

3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3

4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 4

4.1 Requisiti individuali di idoneità alla carica 4
4.2 Requisiti di onorabilità 4
4.3 Criteri di correttezza 4
4.4 Requisiti di professionalità 5
4.5 Criteri di competenza 6
4.6 Cumulo di incarichi 7
4.7 Disponibilità di tempo 7
4.8 Altre ipotesi di incompatibilità 8
4.9 Composizione qualitativa – criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di amministrazione 9

5. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 10

6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI. 11

6.1 Indipendenza di giudizio 11
Allegato 1 - Questionario di idoneità ai sensi dell'art. 26 del TUB e del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020 1

1. PREMESSA

L'efficacia degli assetti organizzativi e di governo societario costituisce per la Banca condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali, in ragione delle caratteristiche che connotano l'attività bancaria; assicura, inoltre, condizioni di sana e prudente gestione, obiettivo essenziale della regolamentazione e dei controlli delle Autorità di vigilanza.

La composizione degli organi sociali assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che sono loro affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto; la suddivisione di compiti e responsabilità all'interno degli organi aziendali deve essere coerente con il ruolo ad essi attribuito nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.

Sotto il profilo quantitativo, il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli.

La composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l'incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell'organo stesso.

Sotto il profilo qualitativo, il corretto assolvimento delle funzioni richiede che negli organi sociali siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere;
- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;
- con competenze diffuse e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie ed assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo restando il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti in attuazione alla normativa di riferimento;
- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca e che operino con autonomia di giudizio.

E' pertanto opportuno che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia adeguata sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca.

2. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

L'obiettivo del presente regolamento è quello di descrivere e definire, nel rispetto integrale dello Statuto, le caratteristiche di composizione qualitativa e quantitativa dell'organo con funzioni di supervisione strategica, anche in adeguamento alle "Disposizioni di vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013" ed alle previsioni di cui agli articoli 11 e 12 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.

Le predette disposizioni prevedono, infatti, principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione che devono costituire una guida nella scelta dei componenti di detto organo. Al riguardo la disciplina in parola prevede che il Consiglio di Amministrazione:

- identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale, individuando e motivando il "profilo teorico" dei candidati (comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
- verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione qualitativa e quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

I risultati di tale analisi devono essere portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinchè la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste. Gli stessi risultati devono essere trasmessi alla Banca d'Italia.

In questa prospettiva il Consiglio di amministrazione uscente, sulla base dell'esperienza di governo della Banca maturata nel corso del mandato e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione, ha predisposto il presente documento per rappresentare ai Soci i risultati della analisi condotte in merito al profilo teorico della composizione quali-quantitativa del nuovo Consiglio di amministrazione considerata ottimale, comprese le caratteristiche di professionalità che devono essere tenute in considerazione dai Soci nel processo di selezione e nomina dei Consiglieri.

Il Presente documento è reso disponibile ai Soci e al pubblico sul sito della Banca affinchè la scelta dei candidati e la nomina di questi alla carica di Consigliere di amministrazione possa tenere conto dei profili teorici ivi rappresentati.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente documento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Banca di Imola Spa.

3. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel sistema di governo societario adottato dalla Banca di Imola Spa, il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo primario in quanto organo cui compete la funzione di supervisione strategica, che delibera gli indirizzi di carattere strategico, definisce le politiche di gestione e controllo dei rischi e vigila sul loro corretto funzionamento per garantire un governo efficace, unitario e coerente dei rischi.

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della società, tranne quelli che spettano esclusivamente e tassativamente all'Assemblea.

Tale articolo riserva poi all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, tra le altre:

- la determinazione degli indirizzi, degli obiettivi e delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari, la gestione strategica e il controllo strategico dei rischi;
- l'acquisto, la costruzione e la vendita di immobili;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni di rilievo;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e uffici di rappresentanza;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di Dirigenti e Quadri Direttivi;
- la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e degli eventuali responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi, previo parere obbligatorio dell'Organo di controllo;
- l'eventuale costituzione di comitati e di commissioni, con funzioni consultive, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
- l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla normativa.

4. COMPOSIZIONE QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Requisiti individuali di idoneità alla carica

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti l'incarico loro assegnato; in possesso di un livello di autorevolezza, professionalità ed anche esperienza sicuramente adeguato alle complessità operative e dimensionali della Banca.

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto; essi devono in particolare essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente.

Tutti i Consiglieri dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, attuativo dell'art. 26 del D.Lgs. 385/1993 (TUB), per lo svolgimento dell'incarico di esponente aziendale di una banca.

Occorre, inoltre, che siano presenti competenze diffuse e diversificate tra tutti i componenti, in modo che il Consiglio nella sua globalità sia in grado di gestire efficacemente le diverse situazioni su cui può essere chiamato a deliberare. E' infine opportuno che ci sia un adeguato livello di diversificazione dei Consiglieri in termini di età, genere e possibilmente anche di provenienza geografica.

In questo contesto il Consiglio di amministrazione uscente raccomanda che – fermi i requisiti di legge, regolamentari e statutari richiesti per la carica di Consigliere di amministrazione – ai fini di una ottimale composizione del Consiglio stesso la selezione dei candidati avvenga tenendo in considerazione i requisiti personali e professionali e una adeguata disponibilità di tempo per favorire il miglior espletamento dell'incarico, secondo i criteri di seguito descritti.

4.2 Requisiti di onorabilità

Gli Esponenti devono assicurare il rispetto dei requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

In particolare, deve essere verificato il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti di onorabilità di cui all'articolo 3 Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020.

4.3 Criteri di correttezza

Oltre al requisito di onorabilità, considerati i profili reputazionali, il Consiglio uscente raccomanda che i candidati soddisfino specifici criteri di correttezza con riferimento alle proprie condotte

personali e professionali pregresse, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 del DM 169/2020.

Tale norma individua talune circostanza rilevanti, la cui presenza potrebbe far venir meno il soddisfacimento dei criteri di correttezza, intesa quale buona reputazione, onestà e integrità dell'esponente.

Nello specifico viene in rilievo che i candidati alla carica di consigliere di amministrazione:

- non abbiano tenuto comportamenti che, pur non costituendo reato, non siano compatibili con la carica di amministratore della Banca o possano comportare per la stessa Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale;
- non si trovino – e non si siano trovati in passato – in situazioni che, con riguardo alle attività economiche ed alle condizioni finanziarie dei candidati medesimi (o delle imprese da questi ultimi controllate, significativamente partecipate o dirette), siano o siano state, anche in via potenziale, idonee ad incidere sulla loro reputazione.

4.4 Requisiti di professionalità

Gli esponenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla normativa vigente applicabile (articolo 26 TUB, articolo 7 Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020), distinti per esponenti esecutivi, non esecutivi e presidente del Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori vengono scelti tra quei soggetti che abbiano esercitato **per almeno tre anni**, anche alternativamente nel corso dei 20 anni precedenti all'assunzione dell'incarico:

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Per il **Presidente del Consiglio di amministrazione** l'esperienza complessiva deve essere di almeno un **quinquennio**.

4.5 Criteri di competenza

In aggiunta ai requisiti di professionalità, i candidati devono soddisfare criteri di competenza volti a dimostrare la loro idoneità ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche dimensionale e operative della banca e del Gruppo a cui essa appartiene.

Gli esponenti dovrebbero avere una conoscenza aggiornata del business in cui opera la banca e dei relativi rischi, a un livello commisurato alle proprie responsabilità. Ciò include una comprensione sufficiente degli ambiti in cui un singolo membro non è direttamente responsabile, ma lo sia su base complessiva congiuntamente agli altri membri.

A tal fine sono prese in considerazione sia (i) la conoscenza teorica acquisita attraverso gli studi e la formazione, sia (ii) l'esperienza pratica conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso.

La conoscenza teorica e l'esperienza pratica di ciascun esponente dovranno:

(i) essere relative **a più di uno** dei seguenti settori rilevanti:

a) mercati finanziari;

b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

c) indirizzi e programmazione strategica;

d) assetti organizzativi e di governo societario;

e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);

f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;

g) attività e prodotti bancari e finanziari;

h) informativa contabile e finanziaria;

i) tecnologia informatica.

(ii) essere idonee rispetto a:

a) i compiti inerenti al ruolo ricoperto dall'esponente e alle eventuali deleghe o attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a comitati;

b) le caratteristiche della banca e del gruppo bancario a cui essa eventualmente appartiene, in termini, tra l'altro, di dimensioni, complessità, tipologia delle attività svolte e dei rischi connessi, mercati di riferimento, paesi in cui opera.

Fermi restando i criteri sopra elencati e quelli previsti dallo Statuto, il Consiglio uscente raccomanda, infine, che con riferimento alla carica di **Presidente del Consiglio di amministrazione** siano soddisfatti anche i seguenti criteri di competenza:

- esperienza maturata nel coordinamento, indirizzo o gestione di risorse umane tale da assicurare un efficace svolgimento delle sue funzioni di coordinamento e indirizzo dei lavori del consiglio, di promozione del suo adeguato funzionamento, anche in termini di circolazione delle informazioni, efficacia del confronto e stimolo alla dialettica interna, nonché di adeguata composizione complessiva del relativo organo sociale.

4.6 Cumulo di incarichi

Come previsto dalle "Disposizioni di Vigilanza per le banche – Circolare n° 285 del 17 dicembre 2013", al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e l'efficacia del ruolo svolto, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

Il decreto del MEF n. 169 del 23 novembre 2020, attuativo dell'art. 26, comma 3, lett. e) del TUB, ha individuato specificamente i limiti al cumulo di incarichi applicabili agli esponenti delle banche classificate come di grandi dimensioni.

Per Banca di Imola, appartenente alla categoria delle banche di piccole dimensioni, il cumulo massimo degli incarichi ricoperti dai componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da uno specifico Regolamento interno ("Regolamento limiti al cumulo degli incarichi"), richiamato nello Statuto, che prevede limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dai Consiglieri, che tengono conto della disponibilità di tempo, della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società di cui sono esponenti.

Il Consiglio uscente ricorda che i Consiglieri sono tenuti al rispetto delle previsioni statutarie in materia di assunzione di incarichi in società diverse (articolo 16 dello Statuto sociale).

4.7 Disponibilità di tempo

L'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore comporta una sua valutazione preventiva in merito alla possibilità di dedicare il tempo necessario allo svolgimento diligente dei compiti che gli verranno assegnati. Tale valutazione dovrà tenere conto altresì delle attività lavorative e professionali del singolo amministratore interessato nonché del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società bancarie, finanziarie ed assicurative anche di

rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, ciascun esponente comunica al Consigli gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

Al fine di fornire opportune indicazioni ai Soci circa l'impegno richiesto, anche sotto l'aspetto temporale, a titolo informativo si segnala che il Consiglio uscente ha effettuato la seguente stima di impegno complessivo necessario per una efficace partecipazione all'attività del Consiglio.

Per quanto in particolare attiene alla figura del Presidente del Consiglio di amministrazione, in relazione al ruolo istituzionale ed ai compiti che allo stesso statutariamente competono, per l'adeguato svolgimento della carica è richiesto un particolare impegno di risorse tale da assorbire parte rilevante del tempo.

Tabella 1- Stima impegno complessivo per partecipazione alle attività del Consiglio di amministrazione

Ruolo	**Stima impegno (giorni/anno)**
Consigliere	**49**
Vice Presidente Vicario del Consiglio di amministrazione	**60** (di cui 49 come Consigliere)
Presidente del Consiglio di amministrazione	**120** (di cui 49 come Consigliere)

4.8 Altre ipotesi di incompatibilità

Si precisa inoltre che:

(i) tutti gli Esponenti, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui all'art. 36 del D.L.. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 (il c.d. "Decreto Salva Italia") in materia di *interlocking directorates* ai sensi del quale è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti;

(ii) i componenti dell'organo di amministrazione non possono ai sensi dell'art. 2390 c.c. assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione da parte dell'assemblea;

(iii) tutti gli Esponenti sono tenuti al rispetto della normativa sulle incompatibilità per i dipendenti pubblici e per i titolari di cariche pubbliche di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, come successivamente modificato e integrato.

4.9 Composizione qualitativa – criteri di adeguata composizione collettiva del Consiglio di amministrazione

In aggiunta ai requisiti e ai criteri di idoneità previsti per ogni singolo Esponente, il Consiglio uscente auspica che nella selezione dei candidati si tenga conto dell'adeguatezza della composizione del Consiglio di amministrazione anche nel suo complesso, in modo tale da alimentare il confronto e la dialettica interna, favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione delle decisioni, supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, della gestione dei rischi, del controllo sull'operato dell'alta dirigenza, tenere conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della Banca.

A tal fine si auspica che venga presa in considerazione la presenza all'interno del Consiglio di amministrazione di Esponenti:

(i) diversificati in termini di età, genere, durata di permanenza nell'incarico;

(ii) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi descritti al precedente capoverso.

Nel richiamare, al riguardo, i criteri di competenza individuali indicati al par. 4.3, si auspica, altresì, che tali criteri trovino una equilibrata combinazione nel Consiglio di Amministrazione, al fine di consentire a detto Organo, in considerazione della complessità del contesto di riferimento e delle dimensioni del Gruppo, di esprimere nel suo complesso una gamma di competenze tra loro diversificate ma complementari, unitamente ad una equilibrata combinazione di profili ed esperienze, assicurando inoltre i requisiti di diversità e valutando in tale contesto anche il valore riveniente dalla diversificazione anagrafica e di genere.

In particolare, il Consiglio uscente raccomanda che venga assicurata in Consiglio anche la presenza di esponenti che abbiano maturato qualificata e consolidata esperienza, con specifica professionalità ed autorevolezza, nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo di Istituzioni del settore bancario e finanziario.

In quest'ottica, il Consiglio uscente, considerate le caratteristiche della Banca e l'operatività dalla stessa svolta, nonché il contesto di riferimento, ritiene che nell'Organo consiliare dovrebbe essere assicurata la presenza di Esponenti in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree, secondo i seguenti requisiti minimi:

Ambiti di competenza	Requisiti minimi
a) mercati finanziari; b) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; c) indirizzi e programmazione strategica; d) assetti organizzativi e di governo societario; e) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi); f) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; g) attività e prodotti bancari e finanziari; h) informativa contabile e finanziaria; i) tecnologia informatica.	**Il Consigliere deve possedere una conoscenza:** **"medio-alta" per almeno due dei 9 ambiti di competenza**

5. COMPOSIZIONE QUANTITATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione assume un importante rilievo per il corretto ed efficace assolvimento dei compiti affidati a tale organo dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo Statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito fino a un massimo di 12 Consiglieri (articolo 16 dello Statuto), eletti dall'Assemblea dei soci.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Dal punto di vista quantitativo, alla luce anche della raccomandazione espressa dalla Banca d'Italia in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso, si ritiene che, in rapporto alle dimensioni della Banca e alla luce dei compiti e delle responsabilità previste in capo al Consiglio di Amministrazione per il corretto svolgimento della sua funzione, possa essere considerato ottimale il numero attuale di 9 Consiglieri. Tale

numero di componenti si ritiene possa infatti garantire la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità, nonché un efficace funzionamento dei lavori consiliari, evitando situazioni pletoriche.

6. CONSIGLIERI INDIPENDENTI.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere nominati soggetti indipendenti il cui compito è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Gli amministratori indipendenti devono possedere professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna al Consiglio e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Particolare importanza riveste l'attività di vigilanza e presidio svolta dagli Amministratori Indipendenti nell'ambito del rischio di conflitti di interesse nonché nella valutazione delle operazioni con parti correlate alla luce anche delle disposizioni Consob e Banca d'Italia in materia.

Il Consiglio uscente ricorda che, a norma delle Disposizioni in materia di Governo societario e dello Statuto, nel Consiglio di Amministrazione della Banca di Imola, almeno il 25% dei Consiglieri (con approssimazione all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente all'intero superiore), devono possedere il requisito di indipendenza.

Per la definizione del requisito di indipendenza si fa ora riferimento all'art. 13 del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020, che reca un elenco tassativo di situazioni – che attengono ai rapporti di natura familiare, professionale, patrimoniale, nonché ad incarichi di natura politica - al ricorrere delle quali un amministratore non può considerarsi indipendente.

6.1 Indipendenza di giudizio

Tutti gli Esponenti devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti relativi all'incarico assunto, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

In particolare, l'indipendenza di giudizio si riferisce sia a determinate caratteristiche che l'Esponente deve possedere (ad esempio, la frequenza degli interventi nel corso delle riunioni consiliari, la capacità di valutare ed eventualmente contrastare le decisioni proposte da altri amministratori, convinzione delle proprie posizioni) e presuppone la non ricorrenza di talune ipotesi di conflitti di interesse definite particolarmente rilevanti (cfr. articolo 13 comma 1 lettere a), b), c), h), i) del DM 169/2020).

Il Consiglio uscente raccomanda che nella selezione dei candidati, sulla base delle informazioni fornite da ciascun esponente, venga posta attenzione nell'individuare soggetti in grado di assumere decisioni con massima indipendenza di giudizio e che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi che possano costituire un potenziale rischio anche sotto l'aspetto reputazionale.

***

Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente e dallo Statuto, il Consigliere fornisce ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità attraverso la compilazione di apposito Questionario ("Questionario di idoneità"), allegando un curriculum vitae aggiornato volto ad identificare che il profilo risulti adeguato.

***

Il Presente documento è reso disponibile ai Soci e al pubblico sul sito della Banca affinchè la scelta dei candidati e la nomina di questi alla carica di Consigliere di amministrazione possa tenere conto dei profili teorici ivi rappresentati.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente documento, si intendono qui richiamate le norme di legge, regolamentari e statutarie applicabili alla Banca di Imola Spa.

Allegato 1 - Questionario di idoneità ai sensi dell'art. 26 del TUB e del Decreto MEF n. 169 del 23 novembre 2020

Nome e Cognome: _____
Data: _____

In qualità di:
□ Presidente del Consiglio di Amministrazione
□ Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
□ Componente del Consiglio di Amministrazione

Ai fini della verifica dei requisiti di idoneità, si richiede di fornire le seguenti informazioni formalizzando e giustificando opportunamente le stesse laddove richiesto. Vale precisare che per le fattispecie segnalate con asterisco (*) la verifica deve coprire l'arco temporale degli ultimi 10 anni (un periodo maggiore dovrebbe essere preso in considerazione solo in caso di evenienze di particolare rilevanza)

A. Requisiti di correttezza

1	**Condanne penali irrogate con sentenza anche non definitiva, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari di tipo personale relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, dei servizi di pagamento, di usura, di antiriciclaggio, tributaria di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti di cui agli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

2	**Condanne penali irrogate con sentenza anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorchè non divenuti irrevocabili, e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli indicati al precedente punto 1; applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 159/2011. (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

3	**Sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile. (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

4	**Sanzioni amministrative irrogate nei confronti dell'Esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento. (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

5	**Provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 43-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis, 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis, 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis, del testo unico bancario (TUB), e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza (TUF). (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

6	**Svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in fase di valutazione deve essere oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico dell'Esponente e non sono da considerarsi le sanzioni di importo pari al minimo edittale). (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio natura dell'addebito, data)

7	**Svolgimento di incarichi di amministrazione, direzione o controllo in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis,* comma 4, lett. b) TUB o a procedure equiparate (in fase di valutazione deve essere oggettivamente comprovabile il contributo individuale e specifico dell'Esponente ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa). (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito)

8	**Sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi. (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio data della revoca e ente/autorità che l'ha decisa)

9	**Valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità dell'Esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento. (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito, ad esempio data del provvedimento ed ente)

10	**Indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti 1 e 2. (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito)

11	**Le informazioni negative sull'esponente contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB. (*)**	**SI** □ **NO** □

(se SÌ fornire dettagli di seguito)

B. Criteri di competenza

	Con riferimento ai requisiti di competenza e a quanto previsto dal paragrafo [4.3] del documento di composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione di Banca di Imola, dichiaro di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più). Indicare il livello posseduto con riferimento a ciascuno dei requisiti indicati.	**A) mercati finanziari;** □ Alta □Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa **B) legislazione e regolamentazione nel settore bancario e finanziario;** □ Alta □Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa **C) indirizzi e programmazione strategica;** □ Alta □Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa **D) assetti organizzativi e di governo societario;** □ Alta

1		□Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa **E) gestione dei rischi (identificazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'Esponente in tali processi);** □ Alta □Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa **F) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;** □ Alta □Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa **G) attività e prodotti bancari e finanziari;** □ Alta □ Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa **H) informativa contabile e finanziaria;** □ Alta □Medio-alta □ Medio-bassa

		□ Bassa **l)** ***tecnologia informatica;*** □ Alta □ Medio-alta □ Medio-bassa □ Bassa

(Si prega di fornire indicazione in maniera dettagliata – ove non sia previsto nel *curriculum vitae* – del percorso formativo del soggetto nei settori rilevanti sopra elencati e della professionalità acquisita tramite esperienze pratiche)

***

C. Indipendenza di giudizio e potenziali conflitti di interesse

Sono in essere potenziali conflitti di interesse derivanti dalle seguenti situazioni:

1	**L'esponente è familiare (coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile, parente o affine entro il quarto grado):** - **del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca;** - **dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca.**	**SI** □ **NO** □

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e le motivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

2	**L'esponente è un partecipante nella Banca.**[1]	**SI** □ **NO** □

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e le motivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

[1] Per partecipante si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB.

3	**L'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi 2 anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del Consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di 9 anni negli ultimi 12, incarichi di componente del Consiglio di amministrazione, nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate.**	**SI** □ **NO** □

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e le motivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

4	**L'esponente intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei 2 anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza.**	**SI** □ **NO** □

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e le motivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

5	**L'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi 2 anni una posizione di elevata influenza politica a livello europeo, nazionale o locale, anche mediante la partecipazione ad associazioni locali o nazionali di categoria.**	**SI** □ **NO** □

(In caso affermativo, indicare di seguito la situazione da cui deriva il potenziale conflitto di interesse e le motivazioni per cui tale situazione NON inficia in concreto la sua indipendenza di giudizio)

D. Disponibilità di tempo

1	**Sufficiente disponibilità di tempo da dedicare alle sue funzioni ai sensi del paragrafo 4.5 del documento di composizione quali-quantitativa del Consiglio di amministrazione di Banca di Imola.**	**SI** □ **NO** □

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi ricoperti in altre società, le altre attività lavorative e professionali svolte, ecc., specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono – indicare i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

E. Limiti al cumulo degli incarichi[2]

1	**Indicare il numero di incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti in società commerciali (incluso l'incarico nella Banca).**	

[2] Per Incarichi si intendono gli incarichi comunque denominati: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale, iii) di direttore generale; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società; non costituisce incarico la qualifica di membro supplente, sino al momento dell'effettiva assunzione delle funzioni di membro effettivo.

***

In linea con gli orientamenti europei non sono computati ai fini del cumulo degli incarichi quelli assunti in organizzazioni che non perseguono in maniera prevalente obiettivi commerciali.

_____
(*firma*)

* * *

Presa visione dell'informativa Privacy (Regolamento UE 679/2016)

Il sottoscritto _____,

Dichiara di aver letto, compreso e ricevuto copia dell'informativa allegata in relazione al trattamento dei dati personali presenti all'interno del "Questionario di idoneità", ivi compresi quelli relativi alle condanne e ai reati di cui all'art. 10 del GDPR e all'art. 2-octies del D.Lgs. 196/2003.

_____
(*firma*)

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

Banca di Imola S.p.A., con sede in Imola, Via Emilia 196, (di seguito la "**Banca**"), in qualità di titolare del trattamento, desidera informarLa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali e della normativa nazionale, compresi i provvedimenti dell'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), ove applicabile, che i dati personali da Lei conferiti, anche attraverso il questionario di idoneità, in relazione all'assunzione della carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Banca saranno trattati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e per le finalità di seguito indicate.

La Banca ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, i cui dati di contatto sono all'interno del presente documento**.**

1) Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
I dati in questione saranno trattati per le seguenti finalità:

- assolvimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla normativa o da competenti Autorità di vigilanza o di controllo;
- verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la nomina e, in particolare, dei requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità e dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previsti dalla normativa di riferimento, al fine dell'instaurazione di un rapporto di mandato di amministrazione della Banca.

Per le finalità sopra indicate non occorre il consenso poiché il trattamento è autorizzato dalla normativa vigente e necessario per eseguire obblighi di legge.

2) Categorie di dati personali trattati
Per le finalità di cui sopra, potranno essere trattate le seguenti tipologie di dati personali:

- dati identificativi e di contatto (quali, a titolo di esempio, nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, ecc.);
- dati conferiti tramite acquisizione del curriculum vitae e relativi a precedenti esperienze lavorative (quali, a titolo di esempio, incarichi ricoperti, ecc.);

- dati idonei ad attestare il possesso dei requisiti normativamente previsti in relazione al processo di valutazione dei soggetti che risulteranno nominati dall'assemblea quali componenti del Consiglio di Amministrazione, e, in particolare, i dati giudiziari ex artt. 10 del GDPR e 2-octies del D.Lgs. 196/2003, idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti ovvero la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3) Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei predetti dati è necessario per svolgere le attività funzionali alla verifica e valutazione dei requisiti richiesti per la carica sociale. Pertanto, il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità per la Banca di ottemperare agli adempimenti normativi richiesti ai fini della nomina.

4) Periodo di conservazione
I dati personali saranno conservati per tutto il periodo necessario ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti e comunque per un periodo non superiore a 15 anni a seguito della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. I dati potranno essere conservati per un periodo superiore entro:
- i limiti della prescrizione applicabile;
- i limiti previsti dalle normative regolamentari sulla conservazione dei dati per adempiere correttamente ad eventuali obblighi di legge;
- il periodo necessario per proteggere i diritti della Banca nelle ipotesi di eventuali controversie legali.

Per quanto attiene i dati contenuti nel *curriculum vitae* dei soggetti nominati dall'assemblea, gli stessi saranno conservati dalla Banca per tutta la durata del mandato.

5) Comunicazione e diffusione
I dati personali, per il raggiungimento delle finalità indicate sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari, quali:

- responsabili del trattamento di volta in volta individuati;
- dipendenti incaricati dalla Banca o da altre società del Gruppo;
- soggetti che possono accedere ai dati in adempimento a un obbligo previsto da leggi, regolamenti o altre disposizioni normative nazionali o comunitarie ovvero a seguito di disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e/o in ossequio a richieste da parte di Autorità di vigilanza (ad es. Banca d'Italia, ecc.) e controllo;
- a società appartenenti al Gruppo;
- società e professionisti di cui la Banca si avvale per perseguire le finalità descritte sopra o al fine di tutelare un proprio diritto o che svolgono compiti tecnici di supporto (ad esempio avvocati, consulenti, società informatiche, ecc.).

I dati personali non saranno oggetto di diffusione ad eccezione dei dati contenuti nel *curriculum vitae*, secondo le modalità indicate sopra.

6) Diritti dell'interessato
L'interessato potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dal GDPR (artt.15-21), ivi inclusi:

- ricevere conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- opporsi al trattamento;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);
- ricevere copia dei dati forniti in formato elettronico.

Lei potrà esercitare tali diritti scrivendo al Responsabile per la protezione dei dati personali al seguente indirizzo rpdlacassa@lacassa.com.